



COMUNE DI CASCINETTE D'IVREA
Provincia di Torino

REGOLAMENTO
ADDIZIONALE COMUNALE
I.R.P.E.F.

C.C. N. 4 DEL 20.03.2007

C.C. N. 11 DEL 24.05.2012

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale comunale al reddito delle persone fisiche – già istituita con deliberazione di C.C. n. 3 del 29.01.1999, ed è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, in base al D. Lgvo 360/1998 ed all'art. 1 comma 11 della Legge 148/2011.**
- 2. L'Addizionale è riscossa dal Comune di Cascinette d'Ivrea.**

ART. 2

SOGGETTI PASSIVI

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento risultano iscritti nei registri anagrafici del Comune di Cascinette d'Ivrea.

ART. 3

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

- 1. L'aliquota di compartecipazione non può eccedere 0,8 punti percentuali come previsto dal comma 142 lett. a) Legge n. 296/2006.**
- 2. Per l'anno 2012 è stabilita l'aliquota fissa dello 0,6%.**
- 3. L'aliquota è deliberata annualmente dal Comune di Cascinette d'Ivrea entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con**

provvedimento del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.

4. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata sul sito individuato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002.

ART. 4

CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE

1. L'Addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito per le persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota fissata, ed è dovuta se per lo stesso anno deve essere versata l'imposta sul reddito al netto delle detrazioni di cui al T.U. n. 917/1986.

ART. 5

MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento dell'Addizionale è effettuato direttamente al Comune di residenza utilizzando un apposito codice tributo.
2. I versamenti in acconto e saldo sono effettuati secondo le disposizioni di legge. L'aliquota da applicare al versamento in acconto è la misura deliberata nell'anno di riferimento se la pubblicazione della deliberazione avviene entro il 15 febbraio nel medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva a detto termine.

ART. 6
DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2012.**
- 2. per quanto non espressamente previsto si fa rinvio al D. Lgvo n. 360/1998 e s.m.i., nonché alle altre disposizioni di legge in materia.**